

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ- CESENA
TENUTASI IN DATA**

20/04/2026

Alle ore 14,45 del 20/04/2026, regolarmente convocato, si riunisce, in seduta ordinaria, presso la Sala Assemblee – 1° piano Palazzo di Giustizia di Forlì, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, nelle persone degli Avv.ti: Luca Porfiri - Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, Daniela Sangro – Tesoriere, Alessandra Fontana Elliott, Giorgio Magnani, Roberta Maraldi, Silvia Pracucci, Elena Toni, Giorgio Mambelli (entra alle ore 15,05).

Assenti: Laura Scaini, Alessandro Pinzari.

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1. Convocazione Dott.ssa OMISSIS**
- 2. Approvazione/ratifica verbale del 07/04/2026**
- 3. Presa d'atto dell'invio esposti al CDD**
- 4. Ordine degli Avvocati di OMISSIS - Esposto OMISSIS**
- 5. Studio Marchi – quesito su STP**
- 6. Fondo Incentivante**
- 7. Circolare 17/03/2026 - Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione**
- 8. Valerio Bartoli VISURA – Rinnovo convenzioni e offerte nuove forniture**

- 9. Richiesta di valutazione e posticipo adempimenti per motivi di salute Dott. OMISSIS**
- 10. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da parte delle Dott.sse Greta Fabbrica, Sofia Baldazzi**
- 11. Istanza di cancellazione dall'Albo degli Avvocati da parte dell'Avv. Elisa Zecchini**
- 12. Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato**
- 13. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza l'Avv. Luca Porfiri il quale chiama a fungere da Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi e, constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre la seduta.

Si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Convocazione Dott.ssa OMISSIS

Il Consiglio procede all'audizione della dott.ssa OMISSIS, convocata ai sensi dell'art. 17, comma 12, L. 247/2012, come da separato verbale, sottoscritto dalla stessa, che si inserisce nel suo fascicolo personale.

Alle ore 15,05 entra l'Avv. Giorgio Mambelli.

2. Approvazione/ratifica verbale del 07/04/2026

Il Consiglio approva il verbale del 07/04/2026.

3. Presa d'atto dell'invio esposti al CDD

Il Consiglio prende atto dell'invio al CDD degli esposti Prot. Spec. n.ri 48, 49, 50 e 51/2026.

4. Ordine degli Avvocati di OMISSIS - Esposto OMISSIS

Il Consiglio delibera la trasmissione al CDD dell'esposto pervenuto.
Si provveda a cura della Segreteria.

5. Studio Marchi – quesito su STP

Il Consiglio, con riferimento alla richiesta di chiarimenti, osserva.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha emesso un documento (PO 51-2023 - documento (Pronto ordini n. 51 del 17 maggio 2023) che conferma la preclusione per gli avvocati riguardo alla partecipazione come soci professionisti nelle società tra professionisti (Stp).

Questo annuncio giunge in sintonia con quanto affermato in precedenza dal Consiglio nazionale forense, nel parere rilasciato il 15 dicembre 2022, in conformità a quanto già affermato in precedenza nel parere n. 64 del 25 maggio 2016.

In sostanza, gli avvocati possono far parte di una Stp, ma non come professionisti. Possono partecipare come soci di capitale, ma solo entro i limiti del terzo del capitale sociale. Questo significa che in una Stp multidisciplinare, l'oggetto sociale non può comprendere l'esercizio dell'attività forense.

Inoltre, non è possibile costituire una Stp multidisciplinare se non è presente almeno un professionista per ciascuna delle professioni elencate nell'oggetto sociale.

Si conferma, quindi, che l'unica forma societaria utilizzabile dagli avvocati per l'esercizio della professione forense è la società tra avvocati (Sta) disciplinata dalla legge 247/2012. Nonostante la legge 183/2011 in materia di Stp non imponga limitazioni sulla tipologia delle professioni che possono essere organizzate nella forma della

Stp, gli avvocati sono preclusi dall'esercitare la loro professione in una forma societaria diversa dalla società tra avvocati.

Riassumendo:

- l'unica forma societaria utilizzabile dagli avvocati, per l'esercizio della professione forense, è quella della società tra avvocati (Sta) disciplinata dalla legge 247/2012 (nonostante che la legge 183/2011 in tema di Stp non disponga limitazioni in ordine alla tipologia delle professioni che possono essere organizzate nella forma della Stp);
- un avvocato può ben essere socio di una Stp, ma non come socio professionista, bensì come socio di capitale, nei limiti in cui la legge 183/2011 consente la partecipazione di soci di capitale alle Stp (vale a dire, un terzo del capitale sociale); in sostanza, può intervenire nelle assemblee, votare per eleggere le cariche sociali, partecipare alla divisione degli utili, ma non può esercitare la professione forense, in quanto la Stp non può avere nel suo oggetto multidisciplinare l'esercizio dell'attività forense;
- un avvocato può anche esser membro dell'organo amministrativo di una Stp, ma senza avere un ruolo di amministratore esecutivo; stesso ragionamento, a contrario, è stato condiviso dall'ordine degli odontoiatri: per iscrivere una Società tra professionisti (Stp) nell'Albo dedicato tenuto dagli ordini provinciali, è necessario che tale società veda al suo interno una maggioranza di professionisti iscritti all'Albo dei medici pari a due terzi, sia nel numero di persone che nella quota societaria.

Lo ha confermato la Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (CCEPS), che con la decisione nr. 2 del 20 maggio 2024 ha respinto il ricorso di una Stp che aveva chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo delle società tra professionisti presso l'Ordine dei Medici Chirurghi E Odontoiatri di Roma, in quanto non in possesso del requisito della maggioranza cumulativa dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" (in questo caso, intendevano costituire una società con due odontoiatri e un medico).

Si trasmetta al richiedente a cura della Segreteria.

6. Fondo Incentivante

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di attenersi alle indicazioni della Consulente del lavoro ed ai conteggi comunicati.

Si comunichi alla Consulente del Lavoro a cura della segreteria.

7. Circolare 17/03/2026 - Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione

Il Consiglio delibera di approfondire le nuove misure in materia di verifica della regolarità contributiva in caso di pagamenti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai poteri di controllo attribuiti agli uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell'ambito delle spese di giustizia. Riserva all'esito del detto controllo ogni iniziativa in proposito.

8. Valerio Bartoli VISURA – Rinnovo convenzioni e offerte nuove forniture

Il Consiglio delibera di implementare lo spazio necessario sia per la casella PEC sia per la conservazione delle stesse.

9. Richiesta di valutazione e posticipo adempimenti per motivi di salute Dott. OMISSIS

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta delibera di concedere una dilazione di due mesi dalla scadenza originaria, per il deposito della documentazione relativa al primo semestre di pratica e di invitare il richiedente a prendere contatto con la Fondazione Forense per la regolarizzazione della sua posizione relativa alla scuola forense.

Si comunichi all'interessato a cura della Segreteria.

10. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da parte delle Dott.sse Greta Fabbrica, Sofia Baldazzi

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla Dott.ssa GRETA FABBRICA di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio

vista la domanda della Dott.ssa GRETA FABBRICA (Cod. Fisc. FBBGRT00B55D704R) nata a FORLÌ il 15/02/00, residente in OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge;

D E L I B E R A

di iscrivere la Dott.ssa GRETA FABBRICA nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a cinque anni.

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla Dott.ssa SOFIA BALDAZZI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio

vista la domanda della Dott.ssa SOFIA BALDAZZI (Cod. Fisc. BLDSFO00L43C573E) nata a CESENA il 03/07/00, residente in OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge;

D E L I B E R A

di iscrivere la Dott.ssa SOFIA BALDAZZI nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a cinque anni.

11. Istanza di cancellazione dall'Albo degli Avvocati da parte dell'Avv. Elisa Zecchini

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv. ELISA ZECCHINI, (Cod. Fisc. ZCCLSE94M52D458Q), nata a FAENZA il 12/08/94, di cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

D E L I B E R A

la cancellazione dell'Avv. ELISA ZECCHINI dall'Albo degli Avvocati in cui era stata iscritta in data 29/11/2021.

Dispone che la presente delibera venga notificata all'interessata, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

Dispone che, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 19 L. 247/2012 e dall'art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l'esecutività della pronunzia di cancellazione sia immediatamente comunicata all'interessata mediante notifica del presente atto, al C.N.F. ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali.

12. Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Il Consiglio, con l'astensione dell'Avv. Pinzari Alessandro per la sua domanda, prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentate da: OMISSIS

13. Varie ed eventuali

a) Modifiche al cd. "Decreto Sicurezza 2026"

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena

- ha preso in esame le modifiche al cd. "Decreto Sicurezza 2026"

(D.L. 24 febbraio 2026, n. 23) introdotte in fase di conversione dal Senato in data 17 aprile 2026 ed ora all'esame della Camera;

- udito quanto esposto dal Presidente,
- preso atto di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense,
- preso atto di quanto espresso dall'Organismo Congressuale Forense e dall'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna,

delibera

di esprimere la propria formale e motivata contrarietà alle disposizioni del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, nella parte in cui abrogano il patrocinio a spese dello Stato per i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione a carico di cittadini extra UE ed introducono un compenso per il difensore condizionato all'effettiva partenza del proprio assistito dal territorio nazionale.

Tali previsioni ledono il diritto di difesa, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato e la dignità della professione forense, anche in considerazione del fatto che la norma attribuisce al Consiglio Nazionale Forense un ruolo nella gestione di tali pagamenti, senza che lo stesso sia stato preventivamente consultato, né durante l'iter parlamentare né successivamente, e che in tal senso il Consiglio Nazionale Forense stesso ha già formalmente dichiarato la propria estraneità a tale previsione e chiesto al Parlamento di eliminare ogni proprio coinvolgimento.

Il Consiglio riafferma il principio in base al quale l'avvocato esercita

la propria funzione in piena libertà e indipendenza, nell'esclusivo interesse dell'assistito, senza che alcuna considerazione economica, politica o di opportunità possa condizionarne le scelte difensive. Il compenso del difensore non può essere subordinato all'esito di una specifica condotta del proprio cliente, né legato al perseguimento di finalità estranee all'interesse di quest'ultimo. Ogni meccanismo che operi in tal senso è incompatibile con i principi fondanti dell'ordinamento forense. La subordinazione del compenso del difensore all'esito della scelta dell'assistito viola il principio di indipendenza dell'avvocato, pietra angolare della professione forense, sancito dall'articolo 10 della Legge Professionale Forense, che impone all'avvocato di essere libero da ogni condizionamento nella propria attività a tutela del cliente. L'esclusività del dovere di fedeltà verso l'assistito, di cui all'articolo 26 del Codice Deontologico Forense, esclude che l'avvocato possa conformare le proprie scelte difensive ad obiettivi estranei all'interesse del cliente. La dignità della professione forense, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena intende qui pienamente riaffermare, non consente che il difensore sia posto nella condizione di ricevere un vantaggio economico in dipendenza di una specifica condotta del proprio assistito, ciò che configura una forma di conflitto di interessi strutturalmente incompatibile con il mandato professionale.

Le disposizioni in esame si pongono peraltro in aperto in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, con l'articolo 6 CEDU, con la

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con il Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio esprime piena condivisione con le posizioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna e dall'Organismo Congressuale Forense, che ha proclamato lo stato di agitazione dell'intera avvocatura, e aderisce alle iniziative assunte a tutela dei valori della professione e del diritto di difesa

Il Consiglio dell'Ordine rivolge un fermo e motivato invito alla Camera dei Deputati, e per essa a ciascun deputato chiamato al voto finale, affinché vengano espunte dal testo tutte le disposizioni che, direttamente o indirettamente, comprimano il diritto di difesa di ogni individuo, condizionino l'indipendenza del difensore o ledano la dignità e l'autonomia della professione forense.

Si comunichi a cura della Segreteria al CNF, OCF, ai COA d'Italia, alle Unioni Regionali Forensi e si pubblichi sul sito.

Prossima riunione del Consiglio il giorno 5 maggio 2026 alle ore 13,00 presso la Sala Assemblee del Tribunale.

Alle ore 16,55 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Avv. Francesco Farolfi

Il Presidente

Avv. Luca Porfiri